

30 settembre 2021 – Palazzo Valentini – Sala Giorgio Fregosi

Convegno “*Dove sono le mie origini?*” - *La persona alla ricerca delle proprie origini: il dialogo tra le Istituzioni e le buone pratiche condivise* - L’esperienza dell’Archivio Storico dell’ex Brefotrofio della Provincia di Roma e del Tribunale per i minorenni di Roma.

Intervento Presidente Tribunale per i minorenni di Roma, Alida Montaldi

“*Il ruolo del Tribunale per i minorenni nei procedimenti ex art. 28 legge n. 184/83.*”

Ringrazio la Vice Sindaca di Roma Città Metropolitana, prof.ssa Maria Teresa Zotta per il saluto e l’augurio di buon lavoro che ci ha rivolto e per l’apprezzamento delle motivazioni di questo Convegno,

Ringrazio anche il dott. Stefano Carta, Dirigente dell’Archivio Storico di Roma Città Metropolitana, per aver voluto promuovere questo Convegno *insieme* al Tribunale per i minorenni di Roma, allo scopo di far conoscere il comune impegno di coloro che, interagendo con diverse professionalità nell’ambito delle competenze di queste istituzioni, hanno nel tempo costruito un sistema di collaborazione interistituzionale per la tutela di un diritto fondamentale della persona, qual è quello di ogni individuo a conoscere le proprie “origini”.

Ringrazio infine la dott.ssa Vincenza Pasconcino, Referente dell’Archivio Storico dell’ex Brefotrofio della Provincia di Roma, per aver dato impulso a questa iniziativa e per averci permesso di realizzarla, curandone la organizzazione per conto di Roma Città Metropolitana. Colgo l’occasione per ringraziarla anche della passione con la quale da anni mette la propria esperienza e competenza a disposizione di coloro che si rivolgono alle istituzioni pubbliche per avere accesso alle proprie origini, alcuni dei quali sono qui oggi a testimoniarlo.

Passione, esperienza e competenza ho per la verità potuto apprezzare in tutti coloro che, lavorando in sinergia e formando una piccola “squadra di specialisti”, si sono impegnati in questo particolare settore di competenza del Tribunale per i minorenni di Roma. Ne ho personalmente condiviso l’impegno, presiedendo il Collegio specializzato che ha esaminato, istruito e valutato le richieste di autorizzazione all’accesso alle informazioni relative alle proprie origini che sono state presentate al Tribunale per i minorenni di Roma, negli ultimi anni in numero consistente (*).

Di questo collegio specializzato ha fatto parte anche un altro magistrato - la dott.ssa Angela Rivellesse e, dopo il suo collocamento in pensione, la dott.ssa Francesca Stilla - e due componenti onorari, la dott.ssa Vanessa Carocci, antropologa, e il dott. Enrico

Iraso, psicologo e psicoterapeuta, entrambi oggi presenti come relatori per parlarvi della loro esperienza.

E' presente oggi anche l'Assistente Capo della Polizia di Stato Vincenzo Casolaro, che nel suo intervento vi parlerà dell'attività per diversi anni svolta, su incarico del TM di Roma, per l'acquisizione di informazioni e documenti necessari per poter decidere sulle richieste di autorizzazione pervenute e, in particolare, delle buone pratiche di collaborazione interistituzionale sperimentate per l'accesso ai documenti conservati presso l'Archivio storico di Roma Città Metropolitana.

Il coinvolgimento di una unità della Polizia di Stato "specializzata" nella ricerca e nell'acquisizione delle informazioni relative alle origini delle persone adottate e, in particolare, dei nati da "donna che ha scelto di non essere nominata", è una delle buone pratiche cui fa riferimento il titolo di questo Convegno, che merita di essere conosciuta quale esempio di collaborazione tra diverse istituzioni pubbliche nella tutela di un diritto fondamentale della persona e frutto di una scelta rivelatasi funzionale sul piano organizzativo, oltre che corretta dal punto di vista formale, poiché coerente con la natura degli interessi da comporre e tutelare e con l'esigenza di assoluta riservatezza da garantire in questa tipologia di procedure. L'esperienza che ne è scaturita merita di essere conosciuta e valorizzata anche per una diversa ragione: perché in questo particolare caso, diversamente che nella maggior parte dei casi in cui è richiesto un intervento della Polizia di Stato, l'attività di indagine non è finalizzata alla prevenzione o repressione di comportamenti dannosi per il singolo cittadino o per la collettività, bensì a favorire la costruzione della identità di una persona attraverso la conoscenza della propria storia, ma nel rispetto di altre situazioni soggettive altrettanto meritevoli di tutela.

Di questa attività, inconsueta a supporto delle competenze di un organo giudicante e non requirente, il TM di Roma si è potuto avvalere grazie al distacco presso l'Ufficio di Presidenza di una unità di PS, che nel tempo ha potuto acquisire competenze specialistiche. Colgo perciò l'occasione per ringraziare la dott.ssa Marina Sestili, oggi presente quale Dirigente del Commissariato da cui questa unità è distaccata, e i Questori più di recente avvicendatisi a Roma, Carmine Esposito e Mario Della Cioppa, per avermi consentito di dare continuità a questa "buona pratica", condividendone le ragioni.

Contribuire a far conoscere l'esperienza condivisa, con passione, impegno e competenza da coloro che ho nominato è dunque quello che il Convegno di oggi si propone, per una serie di valide ragioni:

- promuovere una maggiore, e per quanto possibile “obiettiva”, conoscenza degli strumenti e delle modalità con le quali il giudice minorile – un giudice collegiale e a composizione multidisciplinare – esercita questa delicata funzione;
- far conoscere e apprezzare, anche come “modello da esportare”, le modalità di collaborazione negli anni sperimentate con Roma Città metropolitana, rivelatesi efficaci per dare una risposta adeguata alle situazioni, personali e relazionali, molto diverse l’una dall’altra, ma tutte delicate e complesse, per le quali è stato richiesto l’intervento del Tribunale per i minorenni di Roma;
- promuovere il confronto tra uffici giudiziari e altre istituzioni per la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche sperimentate in altri territori e per il superamento delle criticità emerse;
- mettere a disposizione del legislatore - ove se ne volesse avvalere nel disciplinare limiti e modalità di esercizio di questo fondamentale diritto della persona in coerenza con le indicazioni ricevute dalla Corte EDU nel 2012 e dalla Corte Costituzionale nel 2013 – la conoscenza dei percorsi di collaborazione interistituzionale già esplorati e delle ragioni per le quali non è stato possibile tracciarne altri.

Quanto all’argomento specifico del mio intervento (*“Il ruolo del Tribunale per i minorenni nei procedimenti ex art. 28 legge n. 184/83.”*), brevemente e senza togliere spazio agli altri interventi programmati e alle testimonianze che sentiremo da alcune delle persone che in questi anni si sono rivolte al Tribunale per i minorenni di Roma per avere accesso alle proprie origini, vorrei soprattutto qualificare, sinteticamente richiamando norme e giurisprudenza nel tempo intervenute sul tema, la funzione attribuita all’intervento del giudice minorile in queste procedure.

A questo riguardo intendo soprattutto evidenziare la natura “giurisdizionale” dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni nel corso e al termine delle procedure introdotte con la richiesta di autorizzazione all’accesso alle informazioni relative alle proprie origini e, di conseguenza, l’applicabilità in queste procedure delle regole ermeneutiche proprie della giurisdizione civile, da considerarsi valide per tutti i procedimenti instaurati dinanzi a un giudice civile, anche per quelli cosiddetti di “volontaria giurisdizione”, ed esplicitate **nell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile** (cd. preleggi), il cui testo vale la pena di richiamare:

“12. Interpretazione della legge. - *Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.*

Se una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione che espressamente la regola, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."

E' infatti, a mio avviso, l'applicazione di queste fondamentali regole dello *ius dicere* a garantire che il giudice adito in queste procedure, pur in assenza di disposizioni espresse, possa individuare il provvedimento più adeguato al caso concreto, non certo a suo arbitrio, ma sempre in applicazione di norme e principi ricavabili dall'ordinamento giuridico italiano e anche da fonti sovranazionali, quando queste siano state recepite nell'ordinamento interno.

A queste stesse regole il giudice adito deve attenersi anche nell'individuare forme e modalità dell'attività istruttoria necessaria ai fini della decisione, avvalendosi dei mezzi di acquisizione di informazioni e documenti espressamente previsti per queste o per analoghe procedure e, comunque, previsti e consentiti dall'ordinamento processuale civile. Per questo motivo, in queste procedure deve essere prestata doverosa attenzione anche alle "forme" con le quali vengono svolte tutte le attività strumentali e di supporto all'attività del giudice, in special modo laddove è necessario temperare esigenze che possono entrare in conflitto, quali quelle della documentazione delle attività compiute e della conservazione degli atti, proprie delle procedure giudiziarie, con quelle della riservatezza, e in alcuni casi segretezza, del contenuto di informazioni e documenti acquisiti in questo tipo di procedure.

Tanto premesso, volendo delineare la cornice normativa dell'intervento del Tribunale per i minorenni a tutela del diritto dell'adottato ad avere accesso alle informazioni relative alle proprie origini, occorre in primo luogo chiarirne il presupposto, sancito nell'**art. 27 della legge n. 184/83**, che testualmente prevede: "*Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, del quale assume e trasmette il cognome.*" e "*Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.*" A corollario di questa norma, le disposizioni di cui all'**art. 28, commi 2 e 3 della stessa legge**, sanciscono il divieto per l'Ufficiale di stato civile e per qualsiasi altro Ente pubblico o privato di attestare o fornire notizie in merito al rapporto di adozione e alla identità dei genitori biologici dell'adottato.

A fronte di questi espressi divieti, non è invece espressamente sancito nella legge sull'adozione un "diritto" dell'adottato di accedere alle informazioni relative alle proprie origini, che tuttavia è con evidenza presupposto dalle altre disposizioni

contenute nel medesimo art. 28 della legge citata.

Il *diritto di ogni persona di avere accesso alle proprie origini* è stato del resto espressamente riconosciuto dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione intervenute nell’ultimo decennio, che lo hanno qualificato come un diritto personalissimo, annoverabile tra i diritti fondamentali della persona, individuando il fondamento della tutela ad esso assicurata negli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana e nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quest’ultima fonte di natura pattizia recepita nell’ordinamento italiano e anch’essa di rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 117 della nostra Costituzione.

Quanto alle motivazioni per le quali si è giunti a ritenere il diritto di avere accesso alle proprie origini meritevole di una tutela di rango costituzionale, credo che esse possano considerarsi ormai acquisite al comune sentire. E’ infatti a tutti nota l’importanza, per la prevenzione e la cura di molte patologie, delle indagini sul patrimonio genetico di ogni individuo e dei suoi ascendenti e dell’identificazione dei suoi familiari biologici. Ma altrettanto nota e comunemente percepita è l’importanza ed influenza, nel processo di costruzione della identità adulta di un individuo, di una compiuta conoscenza delle proprie “origini”, espressione nella quale si comprende non solo l’identità dei genitori biologici, ma tutte le informazioni, relative alla storia propria e del nucleo familiare di origine di un individuo, rilevanti per la formazione della sua identità personale.

Dato per presupposto il diritto dell’adottato ad accedere a queste informazioni, l’art. 28 della legge sull’adozione disciplina i limiti e le modalità del suo esercizio, con le disposizioni espresse di seguito indicate:

- **art. 28 comma 1** *“Il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”*.

L’uso nella formulazione di questa disposizione dell’indicativo presente, secondo i criteri di tecnica legislativa generalmente utilizzati nella formulazione delle norme di legge, non consente dubbi sulla natura “cogente” del dovere posto a carico dei genitori adottivi: essi hanno un vero e proprio *obbligo* di informare il figlio della sua condizione di “figlio adottivo”, ma nei “modi e termini” che ritengono più opportuni. Aggiungo che ad essi compete, in quanto genitori e nell’adempimento dei doveri di educazione, istruzione e assistenza previsti dall’art. 147 del nostro codice civile, di adoperarsi perché il figlio riceva tutte le informazioni, relative alla propria storia personale, familiare e sociale pregressa alla sua accoglienza nella famiglia adottiva, che gli sono necessarie per la sua salute fisica e psichica e per una sana crescita.

Vi è da evidenziare a questo riguardo che l'esame della scarsa documentazione contenuta nei fascicoli relativi alle adozioni più risalenti, esaminati a seguito della presentazione al TM di Roma di numerose richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 ad esse relative, nella maggior parte dei casi non ha neppure consentito di accertare quali circostanze relative alla storia preadottiva del figlio fossero state portate a conoscenza dei genitori adottivi.

Del tutto diverso è quanto è emerso invece dalla documentazione delle attività a questo riguardo espletate per le adozioni pronunciate in anni più recenti. L'esperienza maturata in diversi casi di "crisi" nel rapporto tra genitori e figli adottivi, manifestatesi anche a distanza di molto tempo dall'inserimento nella famiglia adottiva, ha indotto infatti a dare sempre più ampio spazio alla conoscenza da parte della coppia selezionata per l'affidamento di un minore a scopo adottivo della vicenda familiare di origine del minore e alla costruzione, in attuazione di quanto espressamente previsto dall'art. 22, commi 7 ed 8, della legge n. 184/83, di una "rete" di accompagnamento e sostegno di cui gli affidatari possano avvalersi anche dopo il completamento della procedura di adozione, per far fronte ad ogni possibile criticità della loro esperienza genitoriale, dunque anche per superare eventuali difficoltà nell'informare il figlio della sua condizione di figlio adottivo e di quanto della sua storia di origine sia necessario od opportuno che egli venga a conoscenza già durante la sua minore età per la sua sana crescita;

- **(art. 28 comma 4)** *“Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, solo se sussistono gravi e comprovati motivi”* su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, che in questo caso deve accertare e valutare non soltanto la sussistenza e gravità dei motivi dedotti a fondamento della richiesta, ma anche verificare che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore;

- **(artt. 28 commi 5 e 6)** *“L'adottato, raggiunta l'età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica.”* In entrambi i casi deve richiederne autorizzazione al Tribunale per i minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di sua residenza, che decide all'esito di una istruttoria nella quale *“procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto”* e *“assume tutte le informazioni di carattere sociale e*

psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie richieste non comporti grave turbamento per l'equilibrio psicofisico del richiedente.”.

La precisazione che la decisione del giudice deve intervenire all'esito di una "istruttoria" e la espressa indicazione delle modalità di acquisizione (audizione di persone e assunzione di informazioni) degli elementi di conoscenza e valutazione necessari per decidere se autorizzare o meno quanto richiesto confermano la funzione di "garanzia giurisdizionale" attribuita all'intervento del giudice in queste procedure. La complessità e delicatezza della valutazione richiesta per la decisione è, d'altra parte, la ragione più evidente dell'attribuzione della competenza a decidere, anche sulle istanze dell'adottato ultra venticinquenne, al giudice minorile, in quanto giudice collegiale la cui composizione, di magistrati ed esperti, garantisce che la decisione sia il frutto della integrazione e interazione tra diverse competenze e professionalità, le stesse che confluiscono in tutte le decisioni del giudice minorile.

La disciplina sinteticamente richiamata prevede un solo impedimento insuperabile alla possibilità per ogni adottato, in via generale, di conoscere le informazioni relative alle proprie origini:

- **art. 28 comma 7:** *“L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396”.*

Su questa disposizione, già sottoposta nel 2005 al vaglio della Corte Costituzionale, che all'epoca non la ritenne in contrasto con principi di rango costituzionale, sono successivamente intervenute:

- la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza pronunciata nel 2012 sul ricorso Godelli v Italia, che ha sanzionato l'Italia per la violazione dell'art. 8 della CEDU, in particolare osservando che *“... se la madre biologica ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso a informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ritiene che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato.”*
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, che ha dichiarato la *«illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184/83, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata– su richiesta del figlio,*

ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

Nonostante la Corte Costituzionale abbia delegato il legislatore a disciplinare “un procedimento” che consenta di interpellare, nella massima riservatezza, la madre naturale che ha scelto l’anonimato per chiederle se intenda confermare o revocare la volontà di rimanere anonima nei confronti del figlio adulto che ne ha fatto richiesta – nulla è stato ancora disciplinato al riguardo. Sono tuttavia intervenute alcune pronunce della Corte di Cassazione che, in linea con le indicazioni contenute nelle citate pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale, hanno enunciato principi di diritto fondamentali per l’adozione di provvedimenti che costituiscano, nel caso concreto, una risposta adeguata alla particolare “domanda di giustizia” sottesa alle istanze di accesso alle origini rivolte al giudice in questi casi.

Vanno a questo riguardo menzionate:

Cass. I Sezione civile n.15024/2016, che ha affermato doversi consentire alle persone non riconosciute alla nascita di accedere alle informazioni relative all’identità della madre biologica che ha scelto di rimanere anonima nell’ipotesi in cui questa sia deceduta, e Cass. sez. I civile n. 22838/16, che ha precisato che in questo caso cessa il divieto di accesso alle informazioni relative alla sua identità da parte del figlio, ma non la tutela della riservatezza della madre, che dovrà essere rispettata dal figlio, in modo da non arrecare danno all’immagine, alla reputazione o ad altri beni di primario rilievo costituzionale della stessa defunta e di terzi interessati;

Cass. SSUU sentenza n. 1946/2017, che ha affermato che per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013 *“sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in séguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità»;*

Cass. Sez. I civile n. 6963/18, che ha esteso ai fratelli biologici i principi appena enunciati, affermando che *“L’adottato ha diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.*

Tali indicazioni della giurisprudenza di legittimità rendono ancora più evidente la

funzione di garanzia giurisdizionale svolta dal Tribunale per i minorenni in queste procedure, nelle quali è attribuita al giudice ampissima discrezionalità non solo nella decisione, ma anche nella individuazione delle forme di attuazione dei principi affermati con le pronunce citate, e in particolare nella individuazione delle modalità con le quali effettuare, in assoluta riservatezza, gli accertamenti necessari ad identificare e rintracciare le madri che hanno scelto di rimanere anonime, al fine di consentire loro di liberamente esprimere la volontà di rimuovere o meno il segreto sulla propria identità nei confronti del figlio che ne ha fatto richiesta. Di qui la importanza della conoscenza e diffusione delle prassi sperimentate e di un confronto sulle criticità incontrate nei diversi territori, conoscenza e confronto a mio avviso indispensabili, non solo per favorire per quanto possibile uniformità di orientamenti, ma anche per una migliore comprensione, attraverso una corretta e coerente informazione e comunicazione, delle procedure seguite e dei provvedimenti deliberati dal TM in questi casi (**).

Quanto alle buone pratiche procedurali, mi limito a riportare la sequenza dei provvedimenti e adempimenti istruttori che il TM di Roma si è impegnato a “tipizzare” e documentare agli atti di ogni procedura, dopo averne sperimentato negli anni la ripetitività:

- acquisizione, a cura della cancelleria, dall’Ufficiale dello Stato civile del certificato di nascita integrale del richiedente e dagli archivi ove sono conservati dei fascicoli delle procedure di accertamento dello stato di adottabilità e di adozione del richiedente;
- esame della documentazione acquisita ai fini della individuazione degli ulteriori adempimenti istruttori necessari, sempre deliberati con ordinanza collegiale che li dispone indicando tempi e modalità di loro espletamento e camera di consiglio successiva nella quale il giudice designato relatore riferirà l’esito;
- conferimento nella stessa ordinanza collegiale che li dispone di: delega ad un componente del collegio, solitamente uno dei due giudici onorari individuato a rotazione, per la convocazione e l’ascolto del richiedente e delle altre persone di cui sia ritenuta necessaria l’audizione; incarico all’unità di PS distaccata presso il TM per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari alla decisione, redigendo all’esito una relazione da allegare agli atti;
- esame e valutazione collegiale della esaustività delle predette acquisizioni istruttorie ai fini della decisione prima della trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l’acquisizione del suo parere, con indicazione della camera di consiglio prevista per la decisione;

- deliberazione in camera di consiglio del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di autorizzazione all'accesso, con delega a un componente del collegio per la comunicazione del provvedimento;
- nel caso di identificazione e rintraccio della madre biologica che ha chiesto di non essere nominata, acquisizione per il tramite dei Servizi sociali del luogo di residenza, nella massima riservatezza, di informazioni sulla condizione personale, familiare e sociale della donna rintracciata e successivo interpello della donna, generalmente tramite gli stessi Servizi, in merito alla sua volontà di mantenere o revocare l'anonimato nei confronti del figlio che lo ha richiesto.

L'esperienza maturata negli anni ha consentito anche di riscontrare impedimenti e ritardi negli adempimenti istruttori ripetutisi nel tempo, sintomatici di criticità persistenti nella collaborazione con altre istituzioni pubbliche o enti privati, a fronte dei quali il TM non può che avvalersi dei poteri attribuiti all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Anche il superamento di tali persistenti difficoltà suggerisce l'opportunità di un confronto tra diversi territori sulle prassi adottate al riguardo.

Una menzione a parte richiede la tutela del diritto ad avere accesso alla conoscenza delle proprie origini dei minori stranieri adottati in Italia all'esito di procedure di adozione internazionale, per le quali sussistono speciali esigenze.

A tali esigenze rispondono le raccomandazioni alle Autorità Centrali degli stati ratificanti contenute nella Convenzione Aja n. 33 del 1993, che all'art.30 prevede l'obbligo di conservazione di:

- informazioni sulle origini del minore:
- identità' della madre e del padre
- dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.

A tali informazioni le AACC assicurano, con l'assistenza appropriata, l'accesso del minore adottato e dei genitori adottivi, nella misura e con le forme consentite dalla legge di ciascuno Stato.

Sulla base di tali raccomandazioni, la legge n. 476 del 1998, con la quale lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione citata, prevede, all'art. 37, che Tribunali per i minorenni e Commissione Adozioni Internazionali conservino le informazioni su:

- identità' dei genitori biologici dell'adottato
- anamnesi sanitaria del minore adottato e della sua famiglia di origine.

L'accesso a tali informazioni, da parte dell'adottato o dei suoi genitori adottivi, è regolato dalle stesse disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani, di cui si è detto, e richiede l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, che provvederà ad effettuare le acquisizioni e valutazioni necessarie in collaborazione con la CAI.

Note del redattore

(*) Allego, poiché utile a comprendere le dimensioni, quantitative e qualitative, dell'esperienza su cui si fondano le considerazioni svolte nel testo, i dati relativi al flusso dei procedimenti introdotti dinanzi al TM di Roma ai sensi dell'art. 28 legge n. 184/83 nel periodo 1.7.2017/30.6.2021, estratti dal sistema informativo SIGMA e oggetto di rilevazione statistica periodica del Ministero della Giustizia per ciascuno dei periodi indicati.

(**) Riporto di seguito i dati estrapolati dall'esame dei fascicoli delle procedure ex art. 28 cit. definite nel medesimo periodo 1.7.2017/30.6.2021, distinti avendo riguardo a contenuto della richiesta, esito delle indagini disposte nel corso del procedimento ed esito dell'interpello nel caso di identificazione e rintraccio della madre biologica che ha chiesto di non essere nominata

Procedimenti ex art. 28 legge n. 184/83 definiti nel periodo 1.7.2017/30.6.2021:

in totale 271, dei quali

51 relativi a madre biologica nota

26 relativi a madre biologica che aveva chiesto di non essere nominata alla nascita, non identificata all'esito delle indagini istruttorie

120 relativi a madre biologica che aveva chiesto di non essere nominata alla nascita, identificata e risultata deceduta all'esito delle indagini istruttorie

27 con esito positivo dell'interpello della madre biologica che aveva chiesto di non essere nominata alla nascita, identificata e rintracciata all'esito dell'istruttoria

26 con esito negativo dell'interpello della madre biologica che ha chiesto di non essere nominata alla nascita, identificata e rintracciata all'esito dell'istruttoria

17 relativi a procedure di adozione internazionale

4 definiti con non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse del richiedente.